



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in particolare gli artt. 170, 171, 172, 176, 178 e 209;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 4862 del 6.11.2002, con il quale è stato stabilito che le competenze, le indennità, i contributi ed i rimborsi di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono corrisposti in Euro a decorrere dal 1° gennaio 2003;

VISTO l'art. 181 del DPR 18/1967, come novellato dalla Legge di bilancio 2025-2027 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha previsto una nuova disciplina dei rimborsi per viaggi di congedo dei dipendenti in servizio all'estero nella modalità di una maggiorazione forfettaria dell'indennità di servizio

all'estero, commisurata all'indennità mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 5113/61 del 13 gennaio 2025, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI in data 17 marzo 2025, n. 705, con il quale sono stati da ultimo e tra l'altro determinati i coefficienti di sede e le maggiorazioni per comprovate difficoltà di copertura o situazioni di rischio e disagio, per la determinazione delle indennità di servizio all'estero a far data dal 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che la maggiorazione in questione, secondo il nuovo dettato normativo, deve essere parametrata ai prezzi dei voli, in base alla classe spettante in alta stagione, sulla base delle quotazioni fornite da agenzie specializzate per la rilevazione del livello dei prezzi;

TENUTO CONTO della disponibilità sul capitolo 1276 e 1280 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2025;

SENTITO il parere della commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, nella seduta del 18 marzo 2025;

D E C R E T A

Articolo 1

I coefficienti per il calcolo della maggiorazione dell'ISE per rimborso dei viaggi di congedo del personale in servizio all'estero sono fissati conformemente all'allegato 1, con decorrenza 1° gennaio 2025.

Articolo 2

La maggiorazione è determinata in valore assoluto e percentuale sulla base delle quotazioni dei voli fornite dalla società Mercer e sarà corrisposta, una volta l'anno, in misura diversa a seconda della tipologia di sede presso cui il dipendente presta servizio: misura doppia per le sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità; misura intera per le sedi particolarmente disagiate; in misura pari a due terzi della quotazione per le sedi disagiate o c.d. normali situate a distanza uguale o maggiore a 3500 km.

Articolo 3

La maggiorazione è determinata ad inizio di ogni anno solare e resta immutata nell'anno di riferimento a prescindere da eventuali variazioni nei coefficienti relativi alle indennità di servizio all'estero.

Articolo 4

La spesa graverà sui capitoli 1276 e 1280 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il visto di competenza.

Roma, 18 aprile 2025

*IL DIRETTORE
 GENERALE PER LE RISORSE E
 L'INNOVAZIONE
 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
 DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE*

Min. Plen. Patrizia FALCINELLI

*L'ISPEttORE GENERALE CAPO
 PER GLI ORDINAMENTI DEL
 PERSONALE DEL MINISTERO
 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*

Ragioneria Generale dello Stato